

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4196 del 22/07/2025
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta WHITE GREEN ENERGY S.R.L. con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Vincenzo Monti, n. 11 e impianto nel Comune di Ostellato (FE), Strada Provinciale n. 71. Autorizzazione alla Modifica non sostanziale dell'attivita' relativa all'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da prodotti agricoli, reflui zootecnici e sottoprodotti agroalimentari di potenzialita' pari a 499 Sm ³ h, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4344 del 21/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 14672/2025/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **WHITE GREEN ENERGY S.R.L.** con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Vincenzo Monti, n. 11 e impianto nel Comune di Ostellato (FE), Strada Provinciale n. 71. **Autorizzazione alla Modifica non sostanziale** dell'attività relativa all'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da prodotti agricoli, reflui zootecnici e sottoprodotti agroalimentari di potenzialità pari a 499 Sm³/h**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025.

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO che in data 10.04.2025, con PEC acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/67925 del 10.04.2025, è pervenuta da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la nota Prot. n. 11996 del 09.04.2025 (Pratica n. SUE-243-2025), con allegata la documentazione inoltrata dalla Ditta WHITE GREEN ENERGY S.R.L. riguardante la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28, per *variante al progetto di costruzione di un impianto per la produzione di biometano oggetto dell'Autorizzazione Unica DET-AMB-2025-228 del 15.01.2025*, da realizzare nel Comune di Ostellato (FE), Strada Provinciale n. 71;

VISTO che la documentazione trasmessa ricomprende l'istanza per la **modifica non sostanziale** dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025, ex D.P.R. n. 59/2013, riguardante la sola matrice ambientale "Emissioni in atmosfera" (art. 269, Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.);

VISTO che l'atto di A.U.A. n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025 sopra citato, completo dei relativi allegati, è stato unito, come parte integrante, all'atto di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03, n. DET-AMB-2025-228 del 15.01.2025;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95;

VISTA altresì:

- la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

VISTO che:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art. 272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'A.U.A. citata in premessa;
- con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato i: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";
- con la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato le: "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale";

DATO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025;

VISTO che gli elementi tecnici costituenti la variante in PAS oggetto della presente istanza consistono essenzialmente nell'installazione di un'unità di cogenerazione della potenza di 851 kWe e nella revisione del layout in termini di ottimizzazione del posizionamento e delle geometrie delle strutture/attrezzature impiantistiche all'interno del perimetro di impianto autorizzato e nel rispetto della produzione complessiva di biometano già autorizzata a 499 Smc/h, come di seguito dettagliato:

- a. N. 2 digestori di altezza attorno a 9,0 m fuori piano campagna rispetto ai n.1 + 2 digestori di altezza 10,0 m autorizzati;
- b. N. 2 vasche stoccaggio digestato di altezza attorno a 9,0 m fuori piano campagna rispetto alle n.1 vasca stoccaggio h 10,0 m autorizzate;
- c. Riposizionamento di componenti/attrezzature progetto (pre-vasche liquami, sistemi di carico etc.) rispetto a quanto autorizzato;
- d. Ri-dimensionamento delle strutture di stoccaggio in funzione dell'effettivo quantitativo delle sin gole matrici in ingresso alla fermentazione;
- e. Installazione CHP 851 kWe;

L'aggiornamento del progetto sopra descritto, prevede quanto di seguito indicato:

- 1. Nessuna variazione complessiva massima delle biomasse in alimentazione all'impianto;
- 2. Invariata tipologia delle biomasse in ingresso con ri-parametrizzazione percentuale delle stesse nel rispetto della quantità complessiva autorizzata sopra richiamata, per ottimizzare la resa del processo di gestione rispetto alla tecnologia selezionata;
- 3. Nessun aumento complessivo di suolo occupato, in termini sia di volume costruito che di superfici occupate nel rispetto della compatibilità idraulica già autorizzata;

VISTA la nota di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Ferrara, Prot. n. PG/2025/72584 del 16.04.2025 di *“Richiesta, esito verifica della completezza documentale e richiesta pareri”*, trasmessa al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, nella quale, in particolare:

- considerato che nell'*Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA* presentata, veniva richiesto il “Rilascio” dell'A.U.A. indicando la matrice “Emissioni in atmosfera” come “Nuova” e l'impatto acustico come “Proseguimento senza modifiche”, si è comunicato che la stessa doveva essere riformulata come “Modifica” (“Sostanziale” o “Non sostanziale”), ex art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, dell'atto rilasciato n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025, mentre la restante documentazione presentata, risultava completa;
- si è comunicato di rimanere in attesa di acquisire da parte dello stesso SUE, i pareri di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, quali il parere di carattere Urbanistico e Sanitario, riguardante le emissioni in atmosfera e il parere sull'impatto acustico e/o la conferma di quanto già prescritto nell'atto di A.U.A rilasciato, in merito a tale matrice;

VISTA la nota del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 14190 del 29.04.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/79749 del 29.04.2025, con cui ha trasmesso pareri e richieste di integrazioni di Enti e Gestori di pubblici servizi, con sospensione del procedimento;

VISTA la nota del Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae Ferrara, Prot. n. PG/2025/80600 del 30.04.2025, quale Contributo Istruttorio in merito alla “Qualità dell'aria” e all' “impatto odorigeno dell'impianto”, con le seguenti conclusioni:

Le valutazioni effettuate sia in merito alla qualità dell'aria che del disturbo olfattivo non evidenziano criticità.

Si rimanda al precedente parere redatto da codesto servizio (PG/2024/95896 del 24.05.2024) per quanto riguarda il piano di monitoraggio degli odori e alla modalità di trasmissione degli esiti dello stesso;

VISTA la nota del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 15583 del 09.05.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/86625 del 09.05.2025, con cui ha trasmesso integrazioni e ulteriori pareri, con riavvio dei termini del procedimento;

VISTA la nota del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 18433 del 27.05.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/97734 del 27.05.2025, con cui ha trasmesso i pareri favorevoli della stessa Unione all'emissione dell'A.U.A., e precisamente:

- il parere Urbanistico relativo alle emissioni in atmosfera, Prot. n. 17720 del 22.05.2025, nel quale, in particolare, *visto il parere AUSL registrato al prot. n. 13357 del 22.04.2025, si esprime parere favorevole dal lato urbanistico, in quanto non sussistono particolari situazioni di rischio sanitario e non ricade in zone di particolare tutela ambientale, fatte salve le determinazioni di ARPAE e degli altri Enti aventi competenza in materia ambientale;*
- il parere del Servizio Ambiente relativo alla matrice rumore, Prot. n. 18333 del 27.05.2025. nel quale, in particolare, *si esprime parere favorevole per quanto di competenza, sotto il profilo tecnico ambientale dal punto di vista della valutazione dell'impatto acustico relativo alla variante di progetto, rimanendo valide le condizioni riportate nell'atto di A.U.A. già rilasciato e precisamente:*
"Entro 90 giorni dal completamento delle opere, la Ditta, tramite il SUAP, deve presentare un aggiornamento delle valutazione di impatto acustico che, tramite una nuova campagna di misurazioni, verifichi il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica. Nel caso detta verifica post- operam rilevi il superamento dei limiti normativi, la nuova valutazione di impatto acustico dovrà contenere accorgimenti di mitigazione del rumore";

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale (ST) di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2025/106213 del 12.06.2025, pervenuta a seguito di richiesta del Servizio SAC di Arpae Ferrara (con nota Prot. n. PG/2025/99891 del 29.05.2025) con la quale sono state richieste integrazioni riguardanti le emissioni in atmosfera, trasmesse poi al SUE dell'Unione di Comuni Valli e Delizie, con lettera Prot. n. PG/2025/112132 del 20.06.2025;

VISTA la nota del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 23776 del 25.06.2025, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2025/115278 del 26.06.2025, con cui ha trasmesso le integrazioni succitate, a seguito delle quali il Servizio SAC di Arpae Ferrara ha richiesto la Relazione Tecnica al ST di Arpae (con nota Prot. n. PG/2025/116507 del 27.06.2025);

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale (ST) di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2025/122958 del 08.07.2025, nella quale, relativamente alle emissioni in atmosfera, vengono espresse le seguenti valutazioni:

- *Per l'Emissione PEC 16 (Cogeneratore con potenza termica nominale di 0,876 MWt) alimentato a biogas, per soddisfare i fabbisogni elettrici e termici dell'impianto produttivo, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti già autorizzati per più parametri rispetto a quelli proposti dalla Ditta, che indica inoltre una portata di circa 4590 Nm³/h;*
- *Per l'Emissione PEC 17 (Caldaia di backup con potenza termica di 0,50 MWt), alimentata a Gpl ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto in caso di fermo impianto del cogeneratore*

per manutenzione o malfunzionamento dello stesso, per la quale la Ditta ha precisato rientrare tra gli impianti in deroga della Parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (primo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti già autorizzati e di cui la Ditta indica una portata di circa 520 Nm³ /h;

Come previsto nel suddetto punto del D.Lgs. 152/06, i valori limite di emissione per i parametri Polveri e SO₂ si considerano rispettati in quanto viene utilizzato come combustibile il Gpl;

- *La Ditta ha confermato di utilizzare un sistema di upgrading del biogas per separare le molecole di metano dall'anidride carbonica e dall'acqua nonché dalle altre impurità presenti. Il biogas prodotto nell'impianto viene prima fatto passare in uno scrubber per la rimozione dell'H₂S e dell'NH₃ e successivamente, previa eliminazione dell'umidità presente per raffreddamento, un'ulteriore adsorbimento su filtri a carboni attivi e filtrazione su setacci molecolari. La purificazione del biogas a biometano avviene con l'utilizzo di membrane a permeazione selettiva con un recupero del metano presente nel biogas in ingresso fino al 99,5%, mentre l'Off-Gas, di cui la Ditta dichiara essere composto principalmente al 98,5% da CO₂ e tracce residuali di metano, viene scaricato in atmosfera con un camino di diametro di 15 cm (emissione PEC 15) ad una altezza di circa 10 metri con una portata di 335 Nm³/h;*

A parere di questo ST si ritiene che questa emissione ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06. Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti per i sottoindicati parametri. Quindi, sulla base del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti già autorizzati;

- *Il biometano prodotto viene poi sottoposto ad una ulteriore purificazione con adsorbimento su torri di zeoliti e successivo processo di liquefazione mediante ciclo di "Linde". La ditta ha in seguito precisato che la periodica rigenerazione delle zeoliti verrà eseguita mediante riscaldamento ad alta temperatura e rilascio dei componenti adsorbiti attraverso 10 valvole di scarico di sicurezza da 3 pollici, poste all'altezza del camino dell'Off-Gas PEC 15, che vengono ricircolati all'impianto di upgrading per il recupero del metano residuo senza generare emissioni in atmosfera durante il processo;*

- *In merito all'impianto di compostaggio costituito da 2 tunnel al chiuso mantenuti in depressione, muniti di platee, muretti laterali di contenimento e dotati di idonea copertura, la Ditta ha confermato di installare 2 sistemi distinti di trattamento delle arie esauste costituiti da uno scrubber ed un successivo biofiltro dotato di copertura. Tale sistema di depurazione rientra tra quelli previsti dalla Determina n.4606/1999 (criteri CRIAER) della Regione Emilia Romagna.*

Pertanto, per le emissioni in atmosfera dei biofiltri definite come sorgenti diffuse areali attive, si confermano i limiti emissivi proposti con la Relazione Tecnica inviata con PG/2024/94796 del 23/05/2024, di cui la Società indica inoltre una portata di circa 88700 Nm³ /h per ciascuno biofiltro;

● Per l'emissione PEC 28, relativa ad una torcia di sicurezza a presidio delle linee biogas e biometano, che ai sensi di quanto previsto all'art. 272, co. 5 del D.Lgs. 152/06 non necessita di essere autorizzata, la Ditta ha confermato una temperatura di combustione maggiore di 1000°C ed indicato una efficienza minima di combustione superiore al 99%.

Gli eventi di attivazione della torcia di emergenza, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli.

Questo ST esprime pertanto una valutazione favorevole alla richiesta della Società per le emissioni in atmosfera a condizione che l'Autorizzazione tenga conto delle osservazioni espresse in merito al sistema di upgrading e all'impianto di compostaggio.

Per le emissioni odorigene si rimanda al contributo SSA, inviato autonomamente trattandosi di una PAS;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e i relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica, valutando comunque opportuno riportare nel presente atto, le prescrizioni riguardanti i singoli punti di emissione (PEC 15, PEC16, PEC 17 e BIOFILTRI) compresi quelli non modificati, per mera comodità di individuazione delle stesse;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATI:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con le D.D.G. n. 19/2022 e n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la D.D.G. n. 12 del 31.01.2025, alla Dott.ssa Valentina Beltrame è stata confermata la Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnato il Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- che la Responsabile del procedimento, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

PRESO ATTO che la Ditta WHITE GREEN ENERGY S.R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DISPONE

l'**Aggiornamento** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** atto n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025, adottato da Arpae-SAC Ferrara, per la **modifica non sostanziale** dell'attività relativa all'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da prodotti agricoli, reflui zootecnici e sottoprodotti agroalimentari di potenzialità pari a 499 Sm³/h**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare alla Ditta **WHITE GREEN ENERGY S.R.L.**, C.F. e P. IVA n. 04959070238, con sede legale nel Comune di Milano (MI), Via Vincenzo Monti, n. 11 e impianto nel Comune di Ostellato (FE), Strada Provinciale n. 71, **come di seguito indicato**:

- A. La planimetria unita come Allegato "A" all'atto di Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025, deve intendersi sostituita dalla planimetria allegata al presente atto, come parte integrante, sotto la voce Allegato "1" e denominata "TAV. 6 Rev. 03 - EMISSIONI IN ATMOSFERA"
- B. Le prescrizioni dei punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., indicate al Paragrafo A) EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'atto di A.U.A. n. 221/2025 sopra citato, **vengono sostituite dalle seguenti 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'**:

1'. Le **emissioni autorizzate**, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, sono:

- quelle contrassegnate ed indicate con la sigla "**PEC15**", derivante dal **Sistema di upgrading** del biogas, con la sigla "**PEC16**", derivante dal **Cogeneratore** con potenza termica nominale di **0,876 MWt**, alimentato a biogas e con la sigla "**PEC17**" derivante dalla **Caldia di backup** con potenza termica di 0,50 MWt, alimentata a Gpl, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "1" – TAV. 6 Rev. 03 - EMISSIONI IN ATMOSFERA**;
- le *sorgenti diffuse areali attive* derivanti dai **BIOFILTRI**, relativamente all'impianto di compostaggio costituito da 2 tunnel al chiuso mantenuti in depressione, dove sono previsti 2 sistemi distinti di trattamento delle arie esauste composti da uno scrubber ed un successivo, appunto, biofiltro dotato di copertura;

2'. L'Emissione "**PEC15**" derivante dal **sistema di upgrading del biogas**, per le valutazioni riportate in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	PEC 15 UPGRADING del biogas
Portata (Nm ³ /h)	340
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Idrogeno solforato H ₂ S	5
COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	1
Polveri	1
Ammoniaca NH ₃	2

3'. L'emissione "PEC16", derivante dal Cogeneratore con potenza termica nominale di 0,876 MWt, alimentato a biogas, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi :

EMISSIONE	PEC 16 COGENERATORE a biogas – 0,876 MWt
Portata (Nm ³ /h)	4590
Durata (h/giorno)	24
Altezza minima (m)	10,50

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	10
---------	----

COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano	40
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	190
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	60
Monossido di carbonio CO	300
Composti inorganici del cloro (espressi come HCl)	2
Sistema di abbattimento	Catalizzatore ossidante
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;	

4'. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "**PEC 16**" dovrà essere almeno annuale. I rapporti di prova dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;

5'. L'emissione "**PEC17**", derivante dalla **Caldaia di backup** con potenza termica di 0,50 MWt, alimentata a Gpl, per le valutazioni riportate in premessa e tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (primo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	PEC 17 CALDAIA 0,50 MWt a biogas
Portata (Nm ³ /h)	520
Durata (h/anno)	Alternativa al cogeneratore durante le fasi di manutenzione
Altezza minima (m)	14

Inquinanti (mg/Nm³)

Polveri	5
---------	---

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35
Sistema di abbattimento	-----
I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;	

Come previsto nel suddetto punto 1.3 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione per i parametri polveri e SO₂ si considerano rispettati in quanto viene utilizzato come combustibile il Gpl;

- 6'. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo all'emissione "**PEC17**", mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione;
- 7'. In merito all'**impianto di compostaggio** costituito da 2 tunnel al chiuso, mantenuti in depressione, dotati di 2 sistemi di trattamento delle arie esauste composti da uno scrubber ed un successivo **BIOFILTRO**:
- a) vengono prescritti i seguenti parametri dimensionali e funzionali relativi ai **biofiltri**, in accordo alle BAT:
- Altezza del letto filtrante: 2,3 m
 - Superficie: 456 m²
 - Portata d'aria: 88675 Nm³/h.
 - Carico specifico volumetrico: 84,55 Nm³ /m³ materiale filtrante per h
 - Numero ricambi aria ora: 4
- b) viene prescritto che **le emissioni derivanti dai BIOFILTRI, per le valutazioni riportate in premessa, dovranno rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:**

EMISSIONE	BIOFILTRI
-----------	-----------

Inquinanti

Ammoniaca NH ₃	5 mg/Nm ³
Acido solfidrico H ₂ S	3,5 mg/Nm ³
COV (espressi come C-organico totale)	50 mg/Nm ³

Sostanze Odorigene	300 U.O./Nm ³
--------------------	--------------------------

8'. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alla emissione derivante dai "BIOFILTRI", mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale atto n. DET-AMB-2025-221 del 15.01.2025 alla quale va unito quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti ai controlli.

Restano valide tutte le restanti prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale succitata, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente e completo dei relativi allegati, è trasmesso, tramite PEC, al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio alla Ditta WHITE GREEN ENERGY S.R.L. e alla trasmissione in copia agli Enti coinvolti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata da Arpae - SAC Ferrara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati
Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.